CAMERA DEI DEPUTATI N. 2454

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

—

Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965

Seduta del 16 giugno 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 luglio 1962, n. 1073, faceva obbligo al Ministro della pubblica istruzione di presentare al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia secondo i risultati della apposita indagine promossa dalla Commissione istituita dalla legge medesima, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di accompagnarla con le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965, di presentare successivamente i relativi disegni di legge.

Dato adempimento il 31 marzo e il 30 settembre 1964, nei termini di tempo aggiornati dalla legge 26 giugno 1964, n. 436, alle prime due prescrizioni del mandato, il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto alla elaborazione dei disegni di legge conseguenti (alcuni dei quali già presentati al Parlamento) curando contemporaneamente il raccordo delle indicazioni dei fabbisogni finan-

ziari contenuti dalle « linee direttive » del piano di sviluppo della scuola con il progetto di programma economico generale. Raggiunto il suddetto raccordo, è stato anche predisposto il disegno di legge di finanziamento relativo al piano proposto.

Il 2 giugno 1965 il Consiglio dei Ministri, approvando in via definitiva il programma generale quinquennale di sviluppo economico, ha però deliberato di considerare il 1965 come un anno di avvio del processo di programmazione e il Governo si è impegnato a fornire al Parlamento entro il settembre 1965 un documento aggiuntivo che aggiorni il quadro di riferimento quantitativo del programma al quinquennio 1966-1970. In conseguenza di ciò anche il quinquennio previsto dal piano di sviluppo della scuola prende avvio dal 1965 ma viene ad avere inizio dal gennaio 1966.

Per quanto riguarda la scuola è però da considerare che il 30 giugno 1965 verranno a cessare gli stanziamenti straordinari aggiuntivi previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. Si rende quindi urgente l'adozione di un provvedimento che garantisca la continuità della spesa nel secondo semestre del 1965, in modo da evitare l'arresto del confortante sviluppo delle istituzioni scolastiche e da assicurare la necessaria saldatura tra i provvedimenti triennali e il prossimo piano quinquennale che consentirà, in seguito, di integrare ed estendere gli interventi per lo sviluppo scolastico e di predisporre l'indispensabile supporto finanziario alle riforme strutturali.

L'urgenza di tale provvedimento è stata concordemente sottolineata dalla maggioranza parlamentare in occasione del dibattito sulla scuola sostenuto alla Camera dei deputati il 4 e 5 giugno ed il Governo, accogliendo l'invito contenuto nell'ordine del giorno approvato, sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge.

In coerenza con i fini che intende perseguire, il provvedimento proroga al 31 dicembre 1965 tutte le provvidenze straordinarie della legge n. 1073 che scadono il 30 giugno 1965 e fissa la misura dei relativi stanziamenti per i prossimi mesi, di regola, al 50 per cento delle somme previste per l'esercizio finanziario 1964-65 dalla stessa legge n. 1073; aumenta, in relazione a particolari esigenze di settore, alcuni stanziamenti straordinari già previsti dalla citata legge n. 1073, che si stabilizzerebbero altrimenti a livelli già confermatisi insufficienti; pone in essere, in particolare nel campo dell'assistenza, interventi nuovi intesi a stimolare e a facilitare l'accesso agli studi ai meritevoli che versino in stato di bisogno. Ci si riferisce in particolare, per quest'ultima parte, alla concessione di contributi a favore delle Casse scolastiche della scuola media (articolo 5) e al ripristino del contributo a favore delle Opere universitarie (articolo 6) che a seguito della legge 14 febbraio 1963, n. 80, istituiva dell'assegno di studio, ne erano rimaste prive.

Per l'università il disegno di legge in esame prevede accanto all'istituzione, nell'anno accademico 1965-66, di nuovi posti di professore e di assistente in misura pari a quella stabilita dalla legge n. 1073 per l'anno accademico 1964-65, un'assegnazione, per opere di edilizia, pari a quella disposta dalla citata legge n. 1073 per l'intero esercizio finanziario 1964-65.

I bisogni dell'università, come del resto di tutti gli altri settori scolastici, sono stati ampiamente lumeggiati nelle « linee direttive » e trovano conferma nel continuo aumento degli studenti iscritti e frequentanti le singole facoltà. I mezzi finanziari per essa approntati per il prossimo semestre intendono solo soddisfare le più urgenti e inderogabili necessità del momento: il Piano quinquennale prevederà interventi ben più sensibili che consentiranno un organico assetto di tutto il settore.

Giova precisare che gli stanziamenti aggiuntivi per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e per l'incremento degli organici degli ispettori della scuola elementare, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 del disegno di legge allegato, si riferiscono all'ultimo trimestre dell'esercizio corrente e si rifletteranno, indipendentemente dalle maggiori assegnazioni che saranno previste dal Piano quinquennale, per oltre 14 miliardi sul prossimo esercizio finanziario.

Giova precisare anche che gli stanziamenti aggiuntivi di 6.000 milioni e 2.250 milioni previsti rispettivamente per l'assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie e per il trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo si riferiscono all'intero anno scolastico 1965-66, salve, sempre, s'intende, le maggiori assegnazioni che saranno previste dal Piano quinquennale per questi specifici settori.

Nel chiedere l'approvazione del presente disegno di legge, reso necessario dalle deliberazioni del Governo in ordine al programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 e richiesto dal Parlamento, il Ministro della pubblica istruzione conferma l'im-

pegno assunto dal Governo stesso di mantenere in ogni caso carattere di priorità alla spesa per la scuola per realizzare gli obiettivi indicati nel Programma, destinando ad essa le maggiori entrate previste o che saranno reperite nel corso dell'esercizio finanziario 1965 e dei successivi esercizi. Assicura inoltre che procederà, entro il corrente anno, alla elaborazione e alla presentazione al Parlamento dei disegni di legge di riforma richiesti dagli impegni programmatici assunti, ivi compresi quelli inerenti al finanziamento del Piano, considerando con urgenza il riordinamento dell'attuale legislazione dell'edilizia scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione auspica infine che, ribadita la concorde volontà di soddisfare con carattere di priorità alle esigenze della scuola, si possa procedere con speditezza alla definizione delle norme legislative necessarie ad imprimere alle istituzioni scolastiche il ritmo di sviluppo e l'efficienza attesi dal popolo italiano e richiesti dalle necessità della odierna società.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970)

Il Piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 1966.

ART. 2.

(Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073)

Le provvidenze previste dagli articoli 14, 1° comma, 15, 16, 28, 36, 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965.

Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma, è iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965 una somma pari alla metà degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1964-65 dai sopra richiamati articoli della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, 1° comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2.250 milioni e 175 milioni. Per i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge è iscrit-

to lo stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

ART. 3.

(*Edilizia scolastica e degli istituti di educazione*)

Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1965, gli ulteriori limiti di impegno di 1.625 milioni e di 15 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La somma complessiva di 57.400 milioni, occorrente per la corresponsione dei contributi previsti dal comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 1.640 milioni annui a partire dal 1965.

ART. 4.

(*Edilizia universitaria*)

Per gli scopi di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritto uno stanziamento aggiuntivo di lire 10.000 milioni.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 26 della legge succitata.

ART. 5.

(*Contributi alle Casse scolastiche della scuola media*)

Per gli scopi di cui all'articolo 102 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 400 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le scuole medie delle singole province è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole stesse e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

ART. 6.

(*Contributi alle opere universitarie*)

Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio ed

in particolare per l'istituzione e il mantenimento di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 2.000 milioni.

La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole opere universitarie è effettuata con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

ART. 7.

(*Incremento e aggiornamento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche*)

Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1° ottobre 1965, gli stanziamenti di lire 40.110 milioni e di lire 8.000 milioni previsti per l'esercizio finanziario 1964-65, rispettivamente dagli articoli 46 e 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

(*Organici degli ispettori scolastici*)

I ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare sono aumentati di 6 posti nell'anno 1965.

Per il fine di cui al precedente comma, nel previsto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 è iscritta la somma di lire 11 milioni.

ART. 9.

(*Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari*)

Il numero di nuovi posti di professore di ruolo e di assistente ordinario da istituire nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria nell'anno accademico 1965-66 è pari a quello fissato per l'anno accademico 1964-65, rispettivamente dagli articoli 50, primo comma, e 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per le esigenze di cui al quarto comma dell'articolo 50 della citata legge, potranno

essere utilizzati anche i posti di professore di ruolo ivi previsti e non ancora istituiti.

Ai fini di cui al primo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 289 milioni.

ART. 10.

(*Procedure*)

Salvo quanto espressamente previsto nei precedenti articoli, valgono per tutti gli interventi contemplati nella presente legge le condizioni, i limiti e le norme procedurali contenute nella legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

ART. 12.

(*Autorizzazione alla concessione di mutui*)

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste all'articolo 4 della presente legge in conformità delle norme stabilite dall'articolo 8 del succitato decreto-legge.

ART. 13.

(*Copertura della spesa*)

All'onere di complessivi milioni 35.400, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per milioni 10.000 con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.